



ANGELINI

ANGELINI BEAUTY S.p.A.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	DESTINATARI	4
3.	PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	5
3.1	Premessa	5
3.2	Scopo.....	5
3.3	Principi generali.....	6
3.3.1.	Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona	6
3.3.2	Legalità.....	6
3.3.3	Riservatezza	7
3.3.4	Onestà e correttezza.....	7
3.3.5	Responsabilità verso la collettività	7
3.3.6	Trasparenza.....	8
3.3.7	Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse	8
3.3.8	Qualità dei prodotti e dei servizi?	8
3.3.9	Correttezza nella gestione dei contratti	
3.3.10	Diligenza.....	
3.3.11	Imparzialità	9
3.3.12	Tutela dell'ambiente	9
3.3.13	Equità dell'autorità	9
3.3.14	Relazioni con gli azionisti	9
4.	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI.....	10
4.1	Selezione e gestione del personale	11
4.2	Sicurezza, salute e ambiente.....	11
4.3	Tutela della privacy.....	12
4.4	Doveri dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori	12
4.4.1	Diligenza e buona fede.....	12
4.4.2	Conflitto d'interessi.....	13
4.4.3	Tutela del patrimonio aziendale.....	14
4.4.4	Trasparenza e accuratezza della contabilità.....	14
4.5	Antiriciclaggio	16
5	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI	16
5.1	Rapporti contrattuali con i clienti	16
6	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI.....	17
6.1	Trasparenza verso il mercato	17
7	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI <i>STAKEHOLDERS</i> ..	18
7.1	Trattamento delle informazioni	18
7.2	Comunicazioni all'esterno	18
7.3	Concorrenza.....	18
7.4	Brevetti, marchi commerciali e diritti d'autore	19
8	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI	19
8.1	Comportamenti generali nei confronti di fornitori.....	19
8.2	Scelta del fornitore	20

8.3	Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori	20
8.4	Tutela degli aspetti etici nelle forniture e negli accordi commerciali	21
8.5	Doni e altre utilità ricevute dai fornitori.....	21
8.6	Aspetti etici nelle forniture	21
9	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON I CONSULENTI	22
9.1	Instaurazione e svolgimento del rapporto.....	22
9.2	Rilevanza e conoscenza del Codice.....	23
9.3	Condotta nell'esecuzione del rapporto contrattuale	23
10	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI	24
11	PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI INTERLOCUTORI	24
11.1	Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni	24
12	PRINCIPI DI CONDOTTA VERSO L'AMBIENTE	25
12.1	Politica ambientale	25
13	MODALITA' E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	25
13.1	L'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001	25
13.2	Diffusione del Codice Etico	26
13.3	Efficacia del Codice etico e conseguenze delle sue violazioni	27

1. PREMESSA

Il presente documento denominato “Codice etico” o “Codice”, adottato dal Consiglio di Amministrazione, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Angelini Beauty S.p.A. (di seguito “Angelini Beauty”) e i suoi dipendenti assumono espressamente nei confronti degli *stakeholders o portatori di interesse*¹ con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività.

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice dovranno ispirare l’attività di tutti coloro che operano nella Angelini Beauty, tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi della Angelini Beauty stessa.

¹Per *stakeholders* si intendono quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni le cui aspettative sono in gioco nella conduzione dell’attività aziendale e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento dell’obiettivo di Bertani.
Sono *stakeholder*:, i clienti, fornitori, azionisti e società collegate, partner e concorrenti, Pubblica Amministrazione, collettività, ambiente e generazioni future.

2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Codice si applicano, senza nessuna eccezione, a ogni partecipante alla Angelini Beauty e, quindi, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano per la stessa.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi della Angelini Beauty;
- i dirigenti danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito della Angelini Beauty;
- i dipendenti e i collaboratori su base continuativa, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice;

Il Codice prevede, altresì, misure idonee a sanzionare eventuali comportamenti non conformi alle sue previsioni e proporzionate alla gravità degli stessi.

L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti della Angelini Beauty verso gli azionisti, i clienti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui la Angelini Beauty opera.

L'adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi è manifestazione di impegno della Angelini Beauty anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le ragioni che precedono, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Angelini Beauty riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che lo stesso assume verso l'interno e verso l'esterno.

A tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice, che costituisce un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è d'importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Angelini Beauty.

La Angelini Beauty s'impegna a divulgare il Codice etico, mediante apposite attività di comunicazione, a tutti coloro con i quali intrattiene relazione d'affari.

3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

3.1 Premessa

Le nostre reazioni in situazioni che pongono problemi etici sono influenzate da molteplici circostanze, ma l'etica implica sostanzialmente onestà, apertura, lealtà e responsabilità.

L'etica, quindi, comporta un chiaro e consapevole impegno a fare la cosa giusta, agendo in maniera corretta, secondo ciò che spesso lo stesso senso comune suggerisce di fare.

3.2 Scopo

Lo scopo dei principi di condotta nell'attività di impresa può essere così sintetizzato:

- enfatizzare la necessità di un approccio etico nell'attività di impresa svolta per la Angelini Beauty, sostenendo i principi etici e i valori peculiari dello stesso;
- tradurre in pratica i principi comportamentali della Angelini Beauty attraverso una costante applicazione degli stessi nello svolgimento dell'attività di impresa;
- sostenere l'impegno della Angelini Beauty per una sana e corretta amministrazione aziendale, tutelando l'integrità del patrimonio aziendale a beneficio di tutti gli *stakeholders*;
- dal momento che l'integrità morale dei dipendenti della Angelini Beauty è alla base dei rapporti con i partners commerciali, clienti, fornitori e con la

stessa comunità, ai dipendenti è richiesta l'osservanza dei più rigorosi principi di comportamento etico nell'adempimento delle loro funzioni.

3.3 Principi generali

La Angelini Beauty adotta come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti; conseguentemente ogni dipendente della Angelini Beauty deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tale impegno deve valere anche per i fornitori, i clienti e per chiunque abbia rapporti con la Angelini Beauty, il quale non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio del rigoroso rispetto di tutte le norme di legge.

L'etica non comporta semplicemente la necessità di individuare ciò che è legale in una data situazione, ma anche la necessità di fare ciò che è moralmente corretto e responsabile nell'esercizio degli affari, senza giungere a compromessi con i nostri principi morali (onestà, legalità, lealtà, affidabilità, rispetto reciproco e dignità, responsabilità, trasparenza).

I dipendenti della Angelini Beauty devono agire con integrità ed essere franchi, onesti e leali, in tutti gli aspetti del loro operare, esigendo lo stesso comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattengono rapporti commerciali.

3.3.1. Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona

La Angelini Beauty tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di accrescere il patrimonio di competenze di ciascun dipendente e promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

La Angelini Beauty garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri; tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore.

3.3.2 Legalità

La Angelini Beauty, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si trova ad operare, nonché del presente Codice e delle procedure aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.

3.3.3 Riservatezza

La Angelini Beauty garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata.

Non userà le informazioni ottenute per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o che siano di nocumento agli obiettivi della Angelini Beauty.

In aggiunta a ciò, i suoi collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale.

3.3.5 Onestà e correttezza

Il perseguimento dell'interesse della Angelini Beauty non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.

I rapporti con gli *stakeholders* della Angelini Beauty sono improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori della Angelini Beauty svolgono la propria attività nell'interesse della stessa e non dovranno accettare doni, omaggi e utilità, salvo che il valore degli stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione alla ricorrenza, o essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione, che indirizzi la propria condotta per interessi esterni.

Inoltre il Gruppo promuove la dignità, l'autonomia e il valore dei propri dipendenti.

3.3.6 Responsabilità verso la collettività

La Angelini Beauty è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento sullo sviluppo economico sociale.

Per questo motivo intende effettuare i suoi investimenti in maniera compatibile con il rispetto dell'ambiente e delle esigenze delle comunità locali e nazionali, sostenendo nel contempo iniziative di valenza scientifica, culturale e sociale al fine di ottenere un costante miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

3.3.7 Trasparenza

La Angelini Beauty s'impegna ad informare in modo chiaro, puntuale e trasparente, tutti *gli stakeholders* in relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e gestionale, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, in modo che gli stakeholder siano in condizione di prendere decisioni autonome e consapevoli.

3.3.8 Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse

La Angelini Beauty, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse.

Tale ultimo fenomeno si configura sia quando un collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dall'equa ripartizione degli interessi degli stakeholder o di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari della Angelini Beauty sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Inoltre, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Angelini Beauty stessa.

3.3.9 Qualità dei prodotti e dei servizi

La Angelini Beauty ha come scopo primario della propria attività la massima soddisfazione possibile e la tutela dei propri clienti, anche prestando

attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

La Angelini Beauty s’impegna pertanto ad essere attenta alle mutevoli esigenze del mercato e a migliorare costantemente la qualità dei prodotti e servizi offerti a tutti i clienti.

A tal fine le attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione sono improntate a standard di qualità di assoluta eccellenza.

3.3.10 Imparzialità

Nelle sue relazioni con gli *stakeholders*, la Angelini Beauty evita ogni forma di discriminazione, qualunque essa sia: di età, di sesso, di sessualità, di stato di salute, di stato civile, di razza, di opinioni politiche e di credenze religiose.

3.3.11 Tutela dell’ambiente

L’ambiente è un bene primario da salvaguardare; coerentemente con questo principio, la Angelini Beauty programma le proprie attività ricercando il miglior equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni presenti e future.

La Angelini Beauty si impegna dunque a prevenire i rischi per le popolazioni e per l’ambiente nel pieno rispetto della normativa vigente..

3.3.12 Equità dell’autorità

La Angelini Beauty si impegna a fare in modo che, nei rapporti contrattuali che implicano l’instaurazione di relazioni gerarchiche, l’autorità sia esercitata con equità e con correttezza evitando ogni tipo di abuso.

3.3.13 Relazioni con gli azionisti

L’azionista necessita di tutte le informazioni disponibili per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere sociali.

La Angelini Beauty pertanto si impegna a creare e mantenere nel tempo tutte le condizioni necessarie al fine di garantire una partecipazione consapevole e diffusa degli azionisti alle decisioni di loro competenza.

La Angelini Beauty si adopera, altresì, per garantire performance economico/finanziarie tali da ottenere una incrementazione del valore dell'impresa, remunerando in modo adeguato il rischio assunto dai propri azionisti attraverso l'investimento dei loro capitali.

3.3.14 Test sugli animali

La Angelini Beauty non effettua né commissiona test sugli animali, secondo quanto previsto dalla relativa normativa europea.

Una garanzia che riguarda non solo i prodotti finiti, ma anche le materie prime. La normativa europea sui prodotti cosmetici vieta infatti i test su animali dei prodotti finiti. L'11 marzo 2009 è inoltre entrato in vigore il divieto di commercializzare, sul territorio dell'UE, non solo i cosmetici la cui formulazione finale è stata oggetto di sperimentazione animale, ma anche prodotti che contengono ingredienti testati su animali al di fuori dell'Europa comunitaria.

Nel marzo 2013 è subentrato il divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati per particolari studi di tossicità (tossicità da uso ripetuto, tossicità riproduttiva e tossicocinetica) su sostanze da utilizzare per scopi cosmetici.

4. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il valore del rispetto della persona e del suo sviluppo professionale è considerato preminente per la Angelini Beauty, insieme alla consapevolezza che il complesso delle capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dirigente, dipendente e collaboratore rappresenta il vero vantaggio e una risorsa strategica per la Angelini Beauty stessa.

Il personale della Angelini Beauty, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi generali di interazione con gli *stakeholders*

e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria.

A tal fine, nella gestione dei rapporti con i dirigenti, dipendenti e collaboratori, la Angelini Beauty stessa si ispira ad alcuni principi primari di seguito rappresentati.

4.1 Selezione e gestione del personale

L'assunzione del personale è decisa in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali.

Pertanto, la ricerca e la selezione del personale sono effettuate unicamente in base a criteri di oggettività, equità e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo e clientelismo.

Le informazioni richieste sono quelle necessarie e sufficienti alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Le decisioni prese nell'ambito dei processi di gestione e di sviluppo del personale, così come in fase di selezione, sono basate sulla effettiva conformità tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti e su oggettive considerazioni in merito relative alle prestazioni attese e a quelle registrate.

La Angelini Beauty proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale nei confronti di dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti o visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità.

Colui che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per qualsivoglia motivo può segnalare l'accaduto all' Organismo di Vigilanza.

E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dipendente che rifiuta, lamenta o segnala tali fatti incresciosi.

4.2 Sicurezza, salute e ambiente

La Angelini Beauty è impegnata da sempre a promuovere, diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei

rischi e l'attitudine a comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti; sul piano della prevenzione opera per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Angelini Beauty tutela pertanto l'ambiente e pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, in conformità alle direttive nazionali in materia.

4.3 Tutela della privacy

La Angelini Beauty si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, disciplinante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.

Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori, la Angelini Beauty mette in atto specifiche cautele volte a informare ciascun dipendente sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte della Angelini Beauty, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e, in generale, su ogni dato relativo alla sua persona.

4.4 Doveri dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori

4.4.1 Diligenza e buona fede

Ogni dipendente e collaboratore della Angelini Beauty deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro ed assicurando le prestazioni richieste e portando il suo contributo personale di idee, proattività ed entusiasmo, apporti indispensabili per lo sviluppo armonico e duraturo dell'impresa.

Deve, altresì, conoscere ed osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto reciproco ed alla cooperazione e reciproca collaborazione

Il personale del Angelini Beauty, a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal livello di responsabilità assunto, deve conoscere ed attuare quanto

previsto dalla Angelini Beauty in tema di tutela dell'ambiente, di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della *privacy*.

4.4.2 Conflitto d'interessi

I dipendenti e i collaboratori della Angelini Beauty sono tenuti a evitare le situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e devono astenersi dallo svolgere attività che siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi della Angelini Beauty.

A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono fattispecie di conflitto di interessi:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente o dei suoi familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Angelini Beauty;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi della Angelini Beauty;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi della Angelini Beauty;
- la conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti - in nome e per conto della Angelini Beauty - che abbiano come controparte familiari o soci del dipendente, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o a cui egli sia comunque interessato;
- l'accettazione di denaro o altro beneficio o favore da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Angelini Beauty.

E' fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della Angelini Beauty.

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di Direzione.

Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

4.4.3 Tutela del patrimonio aziendale

Ogni membro degli organi sociali, dirigente, dipendente e collaboratore è tenuto a operare per la tutela dei beni aziendali.

E' responsabile, altresì, della protezione delle risorse aziendali a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi per la Angelini Beauty.

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

La Angelini Beauty si riserva il diritto di impedire e, se del caso, sanzionare l'utilizzo dei suoi beni attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e di prevenzione dei rischi, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti (tutela della *privacy*, statuto dei lavoratori, ecc..).

In particolare, ogni membro degli organi sociali, dirigente, dipendente e collaboratore è tenuto a:

- adottare alla lettera quanto previsto dalle politiche aziendali;
- usare sempre, in forma scritta o verbale, un linguaggio professionale e privo di elementi che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- navigare su siti internet seguendo scrupolosamente le relative norme interne.

4.4.4 Trasparenza e accuratezza della contabilità

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento delle medesime.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Per scritture contabili si intendono tutti i documenti che rappresentano numericamente fatti gestionali, fatte incluse le note interne di rimborso spese.

Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale che analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza.

Il personale venuto a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, deve darne pronta informativa al proprio superiore.

Il personale che deve elaborare stime necessarie ai fini del bilancio dovrà operare con criteri prudenziali, supportati dalle conoscenze delle tecniche contabili o più specifiche del settore interessato e in ogni caso con la diligenza richiesta dagli esperti del settore.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili della Angelini Beauty per alcuna ragione.

Non deve essere posto in essere alcun comportamento atto a impedire od ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

In tal senso la Angelini Beauty si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Società di Revisione e con il Collegio Sindacale.

Nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

La responsabilità di attuare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nei dirigenti i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.

4.4.5 Antiriciclaggio

La Angelini Beauty si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni nazionali in tema di riciclaggio.

I dipendenti della Angelini Beauty non devono stabilire relazioni o stipulare contratti con partners in relazioni d'affari se sono a conoscenza che l'interlocutore è implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

5 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

I clienti rappresentano il patrimonio fondamentale della Angelini Beauty.

La Angelini Beauty uniforma la propria condotta nei rapporti con i clienti a principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità.

I membri degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Angelini Beauty pertanto devono:

- osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Codice e le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti, nonché tutte le disposizioni contrattuali definite secondo la normativa vigente;
- assicurarsi della qualità e affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti;

5.1 Rapporti contrattuali con i clienti

I rapporti contrattuali con i clienti e le comunicazioni ai clienti della Angelini Beauty sono improntati ai principi di correttezza e onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, informati alla massima collaborazione,

5.2 Advertising

La comunicazione pubblicitaria di Angelini Beauty si è sempre caratterizzata per innovazione e creatività.

Angelini Beauty, continuando a ricercare tali valori, si impegna ad adottare una politica di comunicazione pubblicitaria rispettosa della libertà e dignità delle persone, nel rispetto di un consumo responsabile delle bevande alcoliche.

In particolare, la pubblicità di Angelini Beauty non dovrà incoraggiare un consumo eccessivo e morboso delle bevande alcoliche, suggerire comportamenti violenti, aggressivi, o socialmente pericolosi ovvero suggerire che l'alcol è in grado di risolvere problemi esistenziali o fisici.

Angelini Beauty garantisce che le bevande alcoliche non vengano presentate in modo da costituire un richiamo per i minori.

6 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

E' interesse primario della Angelini Beauty valorizzare l'investimento dei propri azionisti, attuando una politica industriale che assicuri loro, nel tempo, un adeguato ritorno economico, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili nonché l'aumento della competitività e della solidità finanziaria.

6.1 Trasparenza verso il mercato

La Angelini Beauty persegue il proprio obiettivo assicurando la piena trasparenza verso l'esterno delle scelte effettuate e delle informazioni sull'andamento della gestione.

La Angelini Beauty offre un'informazione completa, corretta, simmetrica e tempestiva affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del capitale investito.

7 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI *STAKEHOLDERS*

7.1 Trattamento delle informazioni

Il trattamento delle informazioni relative agli stakeholders viene effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati attraverso procedure specifiche per la protezione dei dati.

In particolare, la Angelini Beauty:

- assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per gradi crescenti di criticità adottando contromisure adeguate in ogni fase di trattamento;
- pretende la sottoscrizione di patti di riservatezza da parte dei soggetti terzi che intervengono nel trattamento;

7.2 Comunicazioni all'esterno

La comunicazione della Angelini Beauty verso i suoi *stakeholders* (anche attraverso i media) è caratterizzata dal rispetto del diritto all'informazione; è vietato divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

L'attività di comunicazione, in ogni sua forma:

- è improntata al rispetto delle leggi, delle regole e delle pratiche di buona condotta professionale;
- è realizzata in modo chiaro, e trasparente;
- salvaguarda, tra gli altri, i segreti industriali;
- garantisce trasparenza della fonte;
- .

I rapporti con i media sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

Non è consentito fare pressione o tentare di acquisire in modo improprio atteggiamenti favorevoli da parte di mezzi di comunicazione.

7.3 Concorrenza

Angelini Beauty si impegna a competere con gli operatori del mercato in cui opera, astenendosi da ogni forma di comportamento collusivo o abuso di posizione dominante che potrebbe generare una violazione del principio di concorrenza leale.

La Angelini Beauty non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e dagli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

7.4 Brevetti, marchi commerciali e diritti d'autore

La tutela della proprietà intellettuale dell'Angelini Beauty, compresi brevetti, segreti industriali, diritti d'autore, marchi commerciali, conoscenze tecniche e scientifiche, know-how e competenze acquisite nel corso delle attività aziendali, è fondamentale per conservare il vantaggio competitivo dell'azienda.

I dipendenti sono tenuti a definire, tutelare, mantenere e difendere i diritti della Angelini Beauty in tutti gli ambiti di proprietà intellettuale e commercialmente rilevanti e a esercitare tali diritti in modo responsabilità.

Oltre a proteggere i diritti di proprietà intellettuale della Angelini Beauty, vanno rispettati anche i diritti di proprietà intellettuale degli altri soggetti.

L'utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale degli altri può esporre la Angelini Beauty a cause civili e a richieste di risarcimento; il furto e l'appropriazione indebita di proprietà intellettuali può portare a multe elevate e a sanzioni penali per la Angelini Beauty e per il singolo.

8 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

8.1 Comportamenti generali nei confronti di fornitori

La Angelini Beauty impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

In particolare i dirigenti e dipendenti della Angelini Beauty devono:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza fornitori;
- evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Angelini Beauty per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

8.2 Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio economico per la Angelini Beauty e alla tutela dell'immagine della stessa.

A tal fine, i dirigenti e dipendenti della Angelini Beauty responsabili delle funzioni aziendali che partecipano a detti processi devono:

- riconoscere ai fornitori, in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;
- assicurare la partecipazione alla gara di più di due fornitori, salvo casi eccezionali e disciplinati da apposite procedure aziendali;
- verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla gara dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all'immagine della Angelini Beauty.

8.3 Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono regolate da principi etici generali della Angelini Beauty e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte della Angelini Beauty stessa.

8.4 Tutela degli aspetti etici nelle forniture e negli accordi commerciali

La Angelini Beauty porta a conoscenza dei fornitori il contenuto del presente Codice.

Le controparti contrattuali dovranno sottoscrivere dichiarazioni di conoscenza dei principi del presente Codice, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Angelini Beauty o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori a violare i propri principi, specificati nel Codice stesso.

8.5 Doni e altre utilità ricevute dai fornitori

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Angelini Beauty devono evitare di ricevere direttamente o indirettamente (tramite membri del proprio nucleo familiare, amici, conoscenti):

denaro o altra utilità o beneficio da parte di chiunque diverso dalla Angelini Beauty per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;

regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo che il valore degli stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione alla ricorrenza.

Il dirigente, il dipendente e il collaboratore che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non in linea con quanto sopra indicato, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio ed informarne il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dirigente o il dipendente o il collaboratore si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

8.6 Aspetti etici nelle forniture

La violazione dei principi generali del codice etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche a evitare reati contro la Pubblica Amministrazione o disastri ambientali riconducibili alle attività della Angelini Beauty.

Pertanto, nei singoli contratti sono predisposte apposite clausole.

In particolare, nei contratti stipulati tra la Angelini Beauty con i fornitori di Paesi “a rischio”, definiti tali da organizzazioni riconosciute, sono introdotte clausole contrattuali che prevedono:

- un'autocertificazione da parte del fornitore riguardante l'adesione a specifici obblighi sociali (ad esempio: misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, ecc.);
- la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

9 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON I CONSULENTI

I collaboratori a qualunque titolo e i consulenti della Angelini Beauty sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con la stessa Angelini Beauty o dell'incarico dalla stessa ricevuta, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente codice, le normative aziendali e le istruzioni e prescrizioni impartite dal personale della Angelini Beauty stessa.

9.1 Instaurazione e svolgimento del rapporto

La Angelini Beauty considera condizione imprescindibile, per l'instaurazione e per la continuazione del rapporto con i collaboratori e i consulenti, il rispetto da parte di questi, nello svolgimento delle rispettive prestazioni professionali, della normativa vigente nonché dei principi contenuti nel Codice.

La Angelini Beauty procede all'individuazione e alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e

indipendenza di giudizio, senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo, diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio verso terzi o finalizzato all'ottenimento di favori o vantaggi.

Nella individuazione e nella selezione dei collaboratori e dei consulenti, la Angelini Beauty ha cura di considerare la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

9.2 Rilevanza e conoscenza del Codice

La Angelini Beauty richiede, in ogni accordo individuale con collaboratori o consulenti, l'osservanza, per le parti di competenza, del Codice.

La Angelini Beauty cura anche la diffusione del Codice direttamente presso i collaboratori e i consulenti che sono tenuti al rispetto dei principi in esso contenuti.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice possono essere, dalla Società, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

9.3 Condotta nell'esecuzione del rapporto contrattuale

I collaboratori e i consulenti sono tenuti a evitare, nell'esecuzione delle prestazioni professionali, qualunque situazione di conflitto di interessi con la Angelini Beauty e, in caso di conflitto, devono denunciarlo immediatamente ai loro interlocutori aziendali e devono astenersi dall'esecuzione della prestazione salvo diversa indicazione da parte della società stessa.

Ogni collaboratore o consulente deve, nel modo più assoluto, astenersi dal compiere qualunque atto che sia o consideri essere contrario alla legge, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa in astratto derivare un qualunque vantaggio per la Angelini Beauty.

Ogni collaboratore o consulente è tenuto a tutelare l'immagine della Angelini Beauty e a valorizzarla anche attraverso comportamenti costantemente improntati al decoro, alla cura della propria persona, alla civiltà e al rispetto altrui.

I collaboratori e i consulenti sono tenuti a utilizzare correttamente e a salvaguardare l'integrità dei beni eventualmente messi a loro disposizione da parte della Angelini Beauty.

10 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI

I rapporti della Angelini Beauty con le istituzioni locali, nazionali o internazionali sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

Tutti i rapporti fra la Angelini Beauty e le Istituzioni Pubbliche, italiane e straniere, sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli

Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Angelini Beauty.

A tal fine la Angelini Beauty s'impegna a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

11 PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI INTERLOCUTORI

11.1 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

La Angelini Beauty si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti politici o sindacali, attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori.

Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Angelini Beauty, a loro volta, non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro, o utilizzare beni o attrezzature della società a tale scopo; dovranno inoltre

chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali e non rappresentano, pertanto, l'opinione e l'orientamento della società stessa.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste, ecc.) nessun dirigente, dipendente o collaboratore deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi della Angelini Beauty.

12 PRINCIPI DI CONDOTTA VERSO L'AMBIENTE

12.1 Politica ambientale

La politica ambientale della Angelini Beauty trova fondamento nella convinzione che l'ambiente, oltre che un bene comune da salvaguardare, possa rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più globale e attento alla qualità della vita e ai comportamenti.

13 MODALITA' E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

13.1 L'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001

La Angelini Beauty istituisce un autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della Angelini Beauty è l'organo preposto alla verifica dell'applicazione e dell'attuazione del Codice.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno, potrà riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- intraprendere attività per la diffusione del Codice,

- proporre all'organo amministrativo modifiche e integrazioni al Codice;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito;
- predisporre annualmente una relazione relativa all'attività svolta da sottoporre all'organo amministrativo.

Nell'ambito della sua attività, l'Organismo di Vigilanza verrà assistito dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale della Angelini Beauty.

Tutti i dipendenti e i collaboratori della Angelini Beauty sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, eventualmente fornendo la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

In caso di dubbio sulla liceità di un determinato comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice, il destinatario potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, all'Organismo di Vigilanza mediante trasmissione della comunicazione a mezzo posta a Angelini Beauty S.p.A. – Organismo di Vigilanza– Viale Amelia 70 Roma.

Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

13.2 Diffusione del Codice etico

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* ai dipendenti e ai collaboratori della Angelini Beauty (con la

indicazione relativa alla circostanza che il Codice è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) e ai membri del Collegio Sindacale che sottoscriveranno apposita dichiarazione;

- pubblicazione sul sito internet;
- affissione mediante messa a disposizione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della legge 300/1970;
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Codice;
- verifica dell'inserimento, nei contratti stipulati dalla Angelini Beauty, di una clausola volta a informare i terzi dell'esistenza del Codice

13.3 Efficacia del Codice etico e conseguenze delle sue violazioni

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente Codice.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Angelini Beauty, ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, nonché per i collaboratori dello stesso.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

La Angelini Beauty s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, in caso di violazioni del Codice etico compiute dai dipendenti della Angelini Beauty, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

Si sancisce nel presente Codice l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.